

## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICOLARI

### TRA

**Settore Musei Civici Bologna**, d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*", C.Fisc./P.IVA 01232710374, Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna, rappresentato dalla Direttrice Giorgia Boldrini che agisce in base all'incarico conferitole con Atto del Sindaco P.G. 434163/2025 del 13 giugno 2025, confermato con Atto del Sindaco P.G. n.664590/2025 del 19/09/2025, in esecuzione a quanto previsto nella determinazione dirigenziale P.G. n. \_\_\_\_\_

### E

**Il Dickinson College – K. Robert Nilsson Center for European Studies**, d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", C.F. 80150560375, con sede legale in Bologna, via Marsala 2 - 40126, email [lairde@dickinson.edu](mailto:lairde@dickinson.edu) rappresentato da Ellen Renowden Laird, giusta i poteri a lei conferiti con i Decreti MUR n. 944/2021 e n. 1069/2021,

nel prosieguo indicati anche unitariamente come le "Parti",

### PREMESSO

- che specificamente, il tirocinio curriculare favorisce la promozione congiunta di studi e attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale, contribuendo alla crescita formativa dello studente, in termini di conoscenze e abilità nonché di sviluppo di competenze;
- che la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione di tirocini curricolari presso il Settore Musei Civici di Bologna, a beneficio degli studenti iscritti al Dickinson College che partecipano al programma di studi internazionale presso la sede italiana di Bologna del suddetto istituto;
- che il *soggetto promotore*, pur afferendo al programma internazionale di studio all'estero del Dickinson College americano, ha sede sul territorio italiano e opera nel pieno rispetto della normativa italiana vigente;
- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità";
- che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) il *soggetto promotore* è garante della "formazione generale e specifica" sulla sicurezza art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR

del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione con produzione dell'attestazione finale;

b) sul *soggetto ospitante* ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto

- 1) Nel rispetto della normativa di cui in premessa, il Settore Musei Civici di Bologna (*soggetto ospitante*), su proposta del Dickinson College (*soggetto promotore*), si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti statunitensi del presente istituto, impegnati nel programma di studi internazionali presso la sede di Bologna, affinché svolgano un periodo di formazione e orientamento presso una realtà museale bolognese.
- 2) Il progetto formativo e di orientamento in oggetto non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale di alcun tipo.
- 3) Non ricade in capo al *soggetto ospitante* alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
- 4) Non è altresì prevista alcuna forma di indennità al termine del tirocinio.
- 5) Il tirocinante non percepirà alcun emolumento, compenso o contributo da parte del *soggetto ospitante*, durante la sua esperienza presso la sede dell'istituzione.
- 6) Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* predispongono un progetto formativo e di orientamento in cui sarà specificato:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi dei rispettivi tutor;
  - gli obiettivi, le competenze da acquisire e le modalità di svolgimento del tirocinio;
  - le strutture (sedi, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - il numero della polizza assicurativa di copertura per gli infortuni sul lavoro e di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
- 7) Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio sarà di minimo due (2) mesi e massimo tre (3) mesi presso il Settore Musei, per un totale di minimo ottanta (80) ore, in funzione delle disponibilità e delle esigenze dei dipartimenti dei musei di sua competenza.

### **Art. 2 - Durata della Convenzione**

- 1) La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a partire dalla data della sottoscrizione della stessa. Ogni modifica sarà oggetto di un atto aggiuntivo scritto e firmato dalle Parti.
- 2) Il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* conservano la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero di scioglierla consensualmente. Il recesso deve avvenire con comunicazione preventiva di 2 mesi (due), da notificare in forma scritta mediante raccomandata A/R o tramite PEC. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere i tirocini già avviati, come indicato nei singoli progetti formativi.

### **Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore**

- 1) Il *soggetto promotore* è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, si impegna a:
  - a) provvedere direttamente ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. A tal fine mette a disposizione la rispettiva copertura assicurativa – Certificate of Liability Insurance - da applicarsi appositamente per lo svolgimento di collaborazioni non sul campus statunitense;
  - b) provvedere all'individuazione e alla nomina di un tutore responsabile delle attività didattico organizzative, che si preoccuperà di garantire l'inserimento del tirocinante presso l'ente ospitante per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.

### **Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante**

- 1) Il *soggetto ospitante* è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, si impegna a:
  - a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
  - b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare:
    - che gli spazi deputati allo svolgimento del tirocinio ed i relativi impianti ad esso funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;
    - che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;
  - c) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento al *soggetto promotore*, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
  - d) segnalare al *soggetto promotore* l'eventuale sospensione o cessazione anticipata del tirocinio.
- 2) Il *soggetto ospitante* è consapevole e dà atto che:
  - a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

- b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'ente nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- e) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle proprie dimensioni, ed in particolare nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nei limiti indicati dall'art. 1, c.3 del DM 25.03.1998, n. 142. In particolare, il limite è di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato.

#### **Art. 5 – Tutore**

1) Il *soggetto promotore* nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che si preoccuperà di garantire l'inserimento del tirocinante presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.

2) Il *soggetto ospitante* nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

#### **Art. 6 - Obblighi e diritti del tirocinante**

- 1) Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2) Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal *soggetto ospitante* ai propri dipendenti ad eccezione di quanto attiene alla sfera più propriamente economica del rapporto di lavoro dipendente (retribuzione, indennità, missioni, buoni pasto, etc.).
- 3) Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

4) Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

#### **Art. 7 - Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003 e si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

#### **Art. 8 - Controversie**

Per tutte le controversie che insorgessero in merito al presente accordo che non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Bologna.

#### **Art. 9 - Imposta di bollo**

- 1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2, c.1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.
- 2) L'imposta è a carico del *soggetto promotore*, salvo diversa disposizione di legge.
- 3) L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate nei competenti Uffici territoriali, di cui saranno chiesti i necessari riferimenti.

#### **Art. 10 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il presente accordo, redatto in lingua inglese e italiana, è firmato dalle Parti interessate, alle quali sarà inviata copia debitamente firmata da tutte. Ogni lingua fa ugualmente fede.

Bologna,

Per il Dickinson College

Ellen Renowden Laird

Per il Settore Musei Civici Bologna

La Direttrice

Giorgia Boldrini